COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 18/02/2025

SOMMARIO

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 4
ART. 2 - DEFINIZIONI 4
ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE 4
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI 5
ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO 5
ART. 6 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE 5
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CANONE 6
ART. 8 - CRITERI PER LA GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE 6
ART. 9 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLA ZONA 7
ART. 10 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 7
ART. 11 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 8
ART. 12 - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA 10
ART. 13 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE 10
ART. 14 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO 11
ART. 15 - VERSAMENTO DEL CANONE 11
ART. 16 - MAGGIORAZIONI/RIDUZIONI 12
ART. 17 - ESENZIONI 12
ART. 18 - RIMBORSI 14
ART. 19 - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI 14
ART. 20 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI 14
ART. 21 - OCCUPAZIONI ABUSIVE 15
ART. 22 - OCCUPAZIONI D'URGENZA 16
ART. 23 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE MERCATI E FIERE 16
ART. 24 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE MERCATALE 16
ART. 25 - VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE 16
ART. 26 - SUBENTRO, CESSAZIONE E RIMBORSI CANONE MERCATALE 17
ART. 27 - TIPOLOGIA DI IMPIANTI PUBBLICITARI 17
ART. 28 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 18
ART. 29 - REVOCA – MODIFICA – RINUNCIA 19
ART. 30 - DECADENZA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE 19
ART. 31 - DICHIARAZIONE DI DECADENZA 19
ART. 32 - RIMOZIONE OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI ABUSIVE 20
ART. 33 - SUBENTRO 20
ART. 34 - RINNOVO 20
ART. 35 - LIMITAZIONE E DIVIETI 20
ART. 36 - MEZZI PUBBLICITARI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE 21
ART. 37 - PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFISSIONI DIRETTE 21
ART. 38 - CANONE SUL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 22

ART. 39 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI 22
ART. 40 - RIDUZIONI CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI 23
ART. 41 - ESENZIONI CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI 23
ART. 42 - MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 23
ART. 43 - VIGILANZA PUBBLICHE AFFISSIONI 24
ART. 44 - CONVENZIONI 24
ART. 45 - SANZIONI 24
ART. 46 - ABROGAZIONI 25
ART. 47 - AUTOTUTELA 25
ART. 48 - RISCOSSIONE COATTIVA 25
ART. 49 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI 25
ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE 25
ALLEGATO 1) 26
ALLEGATO 2) 29

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Breganze del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 847 dell'art. 1 della legge 160/2019 di seguito denominato "canone" e dalle successive modificazione ed integrazioni;

2. Ai sensi dei commi 816 e 843, il canone sostituisce, per il Comune di Breganze, i seguenti prelievi:

- La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e la tassa sui rifiuti (TARI) nei mercati

3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a. Messaggi pubblicitari: la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato;

b. Occupazione: come definita al successivo art. 3, comma 1 lett. a), l'occupazione, anche abusiva, di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di terzi), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

c. Concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

d. Canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera a) e b) del presente articolo;

e. Tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone lett. d) del presente articolo.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il canone unico è dovuto per:

a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone è dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio e anche mediante servitù di uso pubblico (es. parcheggi privati ad uso pubblico);

b. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati

a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività, salve le esenzioni previste per legge e dal presente regolamento.

2. L'applicazione del canone di cui al punto b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al punto a).

3. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi del comma 823 dell'art 1 della L. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone;

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile;

4. L'amministratore di condomino può procedere, ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del C.C.;

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 giorni dalla sua adozione;

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima.

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Breganze;

2. Il Comune di Breganze ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

3. Nel caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

5. Eventuali variazioni tariffarie del canone di cui al presente regolamento e suoi allegati, saranno demandate alla Giunta Comunale;

ART. 6 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato;

2. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo

diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali è determinata dalla tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dal presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati;

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'art. 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dal presente regolamento. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari;

4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'art. 1 comma 831 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando il potete dell'organo comunale competente di modificarne l'importo;

5. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui alla L. 160/2019 e come definita dal presente regolamento è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;

8. Le tariffe del canone di cui all'allegato 1 del presente regolamento, si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dall'organo comunale competente di cui al comma 5 art. 5 del presente regolamento.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia, alle finalità e alla zona occupata del territorio comunale.

2. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

ART. 8 - CRITERI PER LA GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Breganze alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 8.567 abitanti;

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a. Individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in 2 (due) zone di cui all'allegato 2) del presente regolamento, la cui differenza tra la prima e la seconda e ultima zona non potrà superare il 50%;

b. Entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

c. Durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

d. Graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;

e. Graduazione in relazione al periodo dell'anno (esempio durante fiere o mercati straordinari) per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione giornaliera di suolo pubblico.

f. Nel caso di occupazione del suolo, soprasuolo o sottosuolo con micropali o tiranti, la superficie sarà calcolata moltiplicando la proiezione orizzontale della lunghezza del palo per la distanza dei pali posti alle due estremità;

ART. 9 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLA ZONA

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in 2 (DUE) zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'allegato 2;

2. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate nella zona 1, si applica la tariffa standard di cui alla Legge 160/2019 maggiorata del 50%;

3. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate nella zona 2, si applica la tariffa standard di cui alla Legge 160/2019.

ART. 10 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. In particolare per occupazioni permanenti la domanda di concessione deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima; per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizia della medesima. Tempi diversi potranno essere eventualmente accettati qualora vi sia la possibilità concreta di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

2. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Non devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta quando previsto dalle norme di Legge;

3. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con tiranti o micropali, sarà autorizzata dal Responsabile dell'Area 4 Lavori Pubblici, Infrastrutture ed Ecologia;

4. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio;

5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. E' altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

6. Per le occupazioni occasionali di cui all'art 20, del presente regolamento, in luogo del formale atto di concessione/autorizzazione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo;

7. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è stato concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi;

8. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro del paese, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardino aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.);

9. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni;

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria;

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario;

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo;

13. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

14. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni;

15. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

a. Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;

b. Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;

16. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere all'occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune come meglio specificato all'art 22 del presente regolamento.

ART. 11 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della **concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici** inizia con la presentazione della domanda al Comune, nei tempi stabiliti dall'articolo precedente.

La domanda, soggetta ad imposta di bollo, se previsto dalla legge, deve contenere a pena di improcedibilità:

a. I dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

b. L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.

c. L'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

d. L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e. La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f. L'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;

g. L'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. **La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque all'esposizione pubblicitaria** deve essere indirizzata al Comune.

La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto per legge, deve contenere a pena di improcedibilità:

a. I dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;

b. L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia l'installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.

c. La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;

d. Il contenuto del messaggio pubblicitario;

e. La ragione per la quale è richiesta;

f. La descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;

g. L'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;

4. **Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi è unica.**

5. **Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.**

6. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti;

7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitari realizzate tramite:

a. Locandine;

b. Pubblicità su autoveicoli;

c. Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992);

8. Anche se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria rientra fra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo autorizzativo.

ART. 12 - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, il responsabile formula all'interessato, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati;

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione all'ufficio protocollo del comune dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

9. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

ART. 13 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

a. Pagamento, se dovuto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;

b. Pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;

c. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;

d. Versamento del deposto cauzionale ove richiesto e nella misura stabilita dall'ufficio;

e. Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, da versarsi contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico comunale, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, copre tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone e resta vincolato fino al totale espletamento degli obblighi posti a carico del soggetto passivo. Il deposito sarà restituito entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di cessazione di occupazione suolo, oppure dalla comunicazione della data di fine lavori e previa verifica, da parte dell'ufficio tecnico comunale, del

perfetto adempimento di tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di concessione/autorizzazione e del corretto ripristino delle aree.

3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da altra garanzia prevista dalla legge.

ART. 14 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

a. La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;

b. La misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;

c. La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

d. Gli obblighi del concessionario;

e. L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone;

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

a. La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;

b. La misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;

c. La durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

d. Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;

e. L'importo dovuto quale prima rata o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento;

3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

ART. 15 - VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma;

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 11 "AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO" del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno;

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 700,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/03, il 30/06, il 30/09 e il 31/12. In ogni caso il versamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione e non oltre;

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. In ogni caso il versamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione e non oltre;

7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto entro il 30/04 di ogni anno e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 31/12 dell'anno precedente. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui a i precedenti articoli 11, 12 e 13, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze;

8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 16 - MAGGIORAZIONI/RIDUZIONI

1. Per le seguenti tipologie di occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente articolo 9 del presente regolamento;

a. Qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata e la superficie sia superiore a 5 mq la tariffa relativa alla zona di esposizione è aumentata del 20%;

b. Qualora l'esposizione pubblicitaria sia opaca e la superficie sia inferiore a 5 mq la tariffa relativa alla zona di esposizione è ridotta del 20%

c. Per le occupazioni di suolo pubblico, le *superfici eccedenti i mille metri quadrati* sono calcolate in ragione del 10%;

d. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini NON economici, la tariffa è ridotta del 50%. Al fine della predetta riduzione è condizione necessaria che non vi siano nei messaggi pubblicitari l'indicazione di SPONSOR;

e. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti, la tariffa è ridotta dell'80%. Le superfici relative alle occupazioni sono calcolate in ragione del 100% per i primi 100 mq e in ragione del 50% per superfici oltre i 100 mq;

f. Per le occupazioni di cui alla precedente lettera e) la tariffa viene ridotta di un ulteriore 40%, riconoscendo alle medesime il carattere della ricorrenza;

g. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 20%;

h. Per le occupazioni per manomissioni stradali, la tariffa è ridotta del 40%;

i. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili, la tariffa permanente è ridotta del 80%;

j. Per le occupazioni *giornaliere* realizzate da pubblici esercizi di cui all'art 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 la tariffa è ridotta del 70% (bar, ristoranti etc);

k. Per le occupazioni *permanenti* realizzate da pubblici esercizi di cui all'art 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 la tariffa è ridotta del 40% (bar, ristoranti etc);

l. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.

m. Per le occupazioni di suolo in occasione di fiere e sagre con fini commerciali e/o sponsorizzate, richieste da associazioni iscritte nel Registro comunale delle associazioni, la tariffa corrispondente è ridotta del 20%.

ART. 17 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73,

comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

d. Le occupazioni cimiteriali;

e. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

f. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

g. I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

h. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i. Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

j. Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza di oltre 10 metri e fino a 40 metri lineari;
- Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

l. Gli eventuali posteggi destinati alla sosta dei veicoli elettrici negli appositi spazi destinati alla loro ricarica;

m. Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

n. Le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

o. I balconi, le verande, i *bow window*, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione, nonché le scale e i gradini;

p. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune di Breganze, purché effettuate per fini NON economici e senza SPONSOR;

q. Le occupazioni temporanee di cui all'art. 20 del presente regolamento;

r. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

s. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

t. I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

u. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 36 del presente regolamento lettere: c); d) fino a 5 mq; e); f) fino a 0,50 mq per vetrina; g); h) fino a 1 mq; j) per impianti con capienza fino a 3.000 posti a sedere;

v. I passi carrabili, le rampe e simili;

w. Le occupazioni per le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;

ART. 18 - RIMBORSI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

ART. 19 - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di 2 tipi:

a. **Sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore ad anni 9, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b. **Sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

4. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;

5. Le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 11 comma 7 (locandine…) sono considerate annuali;

6. **Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile** e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione/convenzione rilasciata dal competente ufficio comunale nelle quali saranno determinate tutte le condizioni, obblighi e canoni;

7. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 20 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a. Le occupazioni di non più di 9 metri quadrati effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b. Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c. Le occupazioni di durata non superiore a 4 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d. Le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad ore 6;

e. Le occupazioni per operazione di trasloco effettuate con mezzi operativi di durata non superiore ad ore 6;

f. L'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione/autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, **almeno tre giorni prima dell'occupazione**, all'ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

ART. 21 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni:

a. Realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista nella concessione;

b. Eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

c. Protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

d. Mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

e. Effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;

f. Occupazioni per le quali non sia stato, o sia stato solo in parte, versato il canone previsto;

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'art. 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità ed urgenza, il ripristino dell'area sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva;

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni 3 (TRE);

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della legge 25 marzo 1997 n. 77.

6. In caso di occupazione abusiva per mancato assolvimento all'obbligo del pagamento in tutto o in parte del canone previsto, si applica anche quanto previsto dal vigente regolamento comunale sul contrasto all'evasione fiscale in quanto compatibile;

ART. 22 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione;

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione per iscritto dell'occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione, ivi compreso l'importo da versare, in via sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

3. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni;

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai precedenti commi, l'occupazione si considera abusiva.

ART. 23 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE MERCATI E FIERE

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato;

2. Per le occupazioni di cui al punto 1. si applicano le tariffe stabilite dal presente regolamento e suoi allegati;

3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa;

4. l'organizzazione e il regolamento per il funzionamento dei mercati e delle fiere sono normate dal vigente regolamento del Piano Comunale dei Mercati su Aree Pubbliche e relativi allegati, a cui si rimanda per tutto quanto nel presente regolamento non disciplinato;

ART. 24 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE MERCATALE

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa di cui all'allegato 1) del presente regolamento, in relazione alle ore di occupazione ai sensi dell'art. 1 comma 843 L. 160/2019;

2. la tariffa da applicare alle occupazioni in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali è quella giornaliera prevista per la zona di cui all'allegato 2) frazionata ad ore, fino ad un massimo di 9;

3. Per le occupazioni realizzate da gestori di posto fisso in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato;

4. Per le occupazioni realizzate dai spuntisti in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato;

4. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, sagre, festeggiamenti e mercati, la tariffa è aumentata del 25%, con un importo minimo di euro 30,00;

ART. 25 - VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro

200,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/03, il 30/06, il 30/09 e il 31/12 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 200,00;

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito entro trenta giorni dal rilascio/consegna della concessione/autorizzazione;

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno;

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.

ART. 26 - SUBENTRO, CESSAZIONE E RIMBORSI CANONE MERCATALE

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti;

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa;

3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito;

4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore.

ART. 27 - TIPOLOGIA DI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'art. 49, comma 5 del D.PR. 16/12/1992 n. 495 (regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone sarà determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

ART. 28 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenuto nel provvedimento di concessione o autorizzazione;

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stato richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;

3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione;

4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in ripristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;

6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso in perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

ART. 29 - REVOCA – MODIFICA – RINUNCIA

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsia momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;

2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato, previa richiesta da presentare all'ufficio comunale competente;

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 30 - DECADENZA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione;

2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione;

3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considereranno abusive;

4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca delle autorizzazioni o concessioni. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile dell'occupazione o esposizione pubblicitaria;

ART. 31 - DICHIARAZIONE DI DECADENZA

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

a. Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblicitario;

b. Violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione;

ART. 32 - RIMOZIONE OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI ABUSIVE

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché con l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

ART. 33 - SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento;

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 11 del presente regolamento;

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito;

4. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa;

5. Il subentrante è solidamente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione od autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

ART. 34 - RINNOVO

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi;

2. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 11 del presente regolamento;

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare;

4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni/autorizzazioni;

5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo;

6. Ai fini della determinazione del canone, il rinnovo non costituisce una nuova concessione/autorizzazione.

ART. 35 - LIMITAZIONE E DIVIETI

1. Ai sensi dell'art. 23 del codice della strada, nonché del titolo 5 articolo 26 del vigente regolamento di polizia urbana e rurale, la pubblicità sonora è vietata nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 12:00 alle ore 15:00
- dalle ore 19:00 alle ore 8:00 del giorno successivo

2. È altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora a meno di 500 m dalle case di riposo e, limitatamente alle ore di lezione, dagli istituti scolastici, nonché dai luoghi di culto;

3. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli;

4. La pubblicità fatta mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;

5. Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita, motivata ordinanza del Sindaco per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico.

ART. 36 - MEZZI PUBBLICITARI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. Non necessitano del rilascio di alcuna autorizzazione le seguenti tipologie di impianti:

a. I mezzi pubblicitari installati all'interno di edifici aperti al pubblico, sia privati che pubblici, come bar, negozi, uffici, cinema, discoteche, ristoranti, impianti sportivi, palestre, club privati, centri commerciali e similari, non visibili dalla via pubblica;

b. Tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte, vendita o affittanza inerenti l'attività del cantiere stesso;

c. I mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;

d. Le targhe professionali, le targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri Enti, sedi di attività commerciali, purché collocati in aderenza al fabbricato o alla recinzione;

e. I cartelli "Vendesi" e/o "Affittasi", riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, purché le dimensioni non superino la superficie di 0,25 metri quadrati (es. 50 cm x 50 cm);

f. I messaggi pubblicitari riportanti le diciture "saldi", "sconti", "vendita promozionale" e similari se installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e se non riportano il logo e/o la denominazione dell'attività;

g. La pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;

h. I cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti;

i. Le locandine reclamizzanti Sagre, Feste o eventi di carattere sociale, ricreativo, culturale, religioso, sportivo, ambientalistico organizzati nel territorio comunale, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione o dell'evento al quale si riferiscono, oltre alle due settimane precedenti e le ventiquattro ore successive, purché nel rispetto dei vincoli del precedente articolo 35;

j. Gli striscioni esposti all'interno dei campi sportivi, qualora siano rivolti verso l'interno e ad un'altezza massima di 2,5 metri dal suolo e comunque non oltre la recinzione dell'impianto;

k. I mezzi pubblicitari reclamizzanti spettacoli circensi, in considerazione della tutela che a tali manifestazioni lo Stato assicura;

l. mezzi pubblicitari connessi con campagne elettorali, disciplinati dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni;

m. La pubblicità sui veicoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel vigente regolamento di polizia urbana e rurale;

n. La pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice della Strada e nel vigente regolamento di polizia urbana e rurale.

ART. 37 - PUBBLICHE AFFISSIONI e AFFISSIONI DIRETTE

Gestione del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui al presente regolamento diffusi nell'esercizio di attività economiche;

2. Il Comune di Breganze, con popolazione al 31 Dicembre 2019 pari a 8.567 abitanti, non è tenuto alla predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari ai sensi della lettera c) comma 821 art. 1 della Legge di Bilancio 160/2019;

3. La superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, viene ripartita come segue:

a. 10% destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;

b. 80% destinata ad affissioni di natura commerciale;

c. 10% da attribuire a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette.

4. Gli impianti relativi alle affissioni di natura commerciale potranno essere concessi a privati, che ne facciano richiesta, per l'affissione commerciale diretta, in misura non superiore al 50% degli spazi allo scopo destinati.

Tipologia degli impianti di pubblica affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi Concessionari, anche per conto altrui.

3. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni e le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

a. Bacheca, ovvero elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da Enti, Associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.

b. Tabella, ovvero elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

c. Stendardo, ovvero elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.

d. Poster, ovvero elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.

ART. 38 - CANONE SUL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella di cui all'allegato 1) "AFFISSIONI ZONA 1" e "AFFISSIONI ZONA 2" del presente regolamento;

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 (dieci) giorni e periodi successivi di 5 o frazione.

ART. 39 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento;

2. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

3. Per le affissioni d'urgenza, richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

ART. 40 - RIDUZIONI CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei seguenti casi:

a. Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;

b. Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purchè non vi siano presenti SPONSOR commerciali;

c. Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d. Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e. Per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

ART. 41 - ESENZIONI CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a. I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b. I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c. I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d. I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e. I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;

f. Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g. I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 42 - MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio;

2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere c**onsegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione** e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. **La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.**

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;

5. La mancanza di spazi disponibili è comunica al committente per iscritto entro dieci gironi dalla richiesta di affissione;

6. Nei casi di cui ai commi 4. e 5. il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate entro novanta giorni;

7. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;

8. Il Comune o il Concessionario mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

ART. 43 - VIGILANZA PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Comune o il Concessionario del servizio, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive;

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione pari al 50%;

3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto;

ART. 44 - CONVENZIONI

1. L'Amministrazione Comunale, per particolari motivi di utilità convenienza od opportunità, si riserva la facoltà di stipulare eventuali convenzioni private in deroga al presente Regolamento Comunale.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma necessitano la preventiva approvazione mediante Deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 45 - SANZIONI

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

2. Chiunque installi mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o non osservi le prescrizioni ivi contenute è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste al suddetto punto 1;

3. Per le occupazioni e i mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, gli oneri derivanti dalla rimozione saranno a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

4. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene

mediante notifica di apposito avviso di accertamento nei modi e termini di cui all'art. 1 comma 792 della legge 27.12.2019 n. 160;

5. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, maggiorato di due punti percentuali, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

6. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 4 del presente articolo, comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione. La decadenza della concessione/autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi.

ART. 46 - ABROGAZIONI

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, nonché quello per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Regolamento.

ART. 47 - AUTOTUTELA

1. L'utente per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni;

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

ART. 48 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 793 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

ART. 49 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento canone unico commercio al dettaglio su aree pubbliche, alle norme contenute nel C.d.S., alla Legge 160/2019 e alle successive norme, legislative e/o regolamentari, in materia approvate;

2. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione. Tutti gli impianti attualmente esistenti saranno oggetto di valutazione di compatibilità con le disposizioni contenute nel presente Regolamento in sede di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata;

3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al C.d.S., nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità ed occupazione suolo pubblico, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento;

ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento consta di n. 50 articoli ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO 1)

TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA:

ZONA 1	ZONA 2
PERMANENTE = € /mq 45,00	PERMANENTE = €/mq 30,00
TEMPORANEA = €/ mq 0,90	TEMPORANEA = €/mq 0,60

ZONA 1	TEMPORANEA X MQ X GG	PERMANENTE X MQ X ANNO
SPETTACOLO VIAGGIANTE (*)	€ 0,108	--
BAR, RISTORANTI …	€ 0,27	€ 27,00
TENDE E SIMILI	--	€ 9,00
ATTIVITA' EDILIZIA	€ 0,72	€ 36,00

(*) FINO A 100 MQ SUP. INTERA – DA 101 MQ IN POI LA SUP. VA CALCOLATA AL 50%

ZONA 2	TEMPORANEA X MQ X GG	PERMANENTE X MQ X ANNO
SPETTACOLO VIAGGIANTE (*)	€ 0,072	--
BAR, RISTORANTI …	€ 0,18	€ 18,00
TENDE E SIMILI	--	€ 6,00
ATTIVITA' EDILIZIA	€ 0,48	€ 24,00

(*) FINO A 100 MQ SUP. INTERA – DA 101 MQ IN POI LA SUP. VA CALCOLATA AL 50%

MERCATI E FIERE ZONA 1

LA TARIFFA GIORNALIERA E' PARI AD EURO 0,90/MQ FRAZIONATA AD ORE (X UN MASSIMO DI 9) X TOT GIORNI

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	TIPOLOGIA SOGGETTO	TARIFFA** A MQ X GG
MERCATO SETTIMANALE	GESTORE POSTO FISSO	€ 0,34 (*)
	SPUNTISTI	€ 0,34 (*)

(*) AL CANONE COMPLESSIVAMENTE CALCOLATO VIENE APPLICATA **LA RIDUZIONE DEL 30%** AI SENSI DELL'ART. 24 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

(**) LA TARIFFA DI € 0,34 FA RIFERIMENTO AD UN PERIODO DI 9 ORE. PERIODI INFERIORI DETERMINANO UN ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA MEDESIMA.

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	TARIFFA A MQ X GG
FIERE/SAGRE/MERCATI STRAORDINARI	€ 1,13 (*)
FIERE/SAGRE ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI	€ 0,90 (*)

(*) CON IMPORTO MINIMO € 30,00

AFFISSIONI ZONA 1

TARIFFE STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70x100 O FRAZIONI

TARIFFA GIORNALIERA STANDARD	**€ 0,90**

FINO A GIORNI O FRAZIONE	10	15	20	25	30
MAGGIORAZIONE	50%	95%	140%	185%	230%
TOTALE €	€ 1,35	€ 1,76	€ 2,16	€ 2,57	€ 2,97

MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70	FOGLI	1
MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100	FOGLI	2
MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200X140	FOGLI	4
MANIFESTI DI M. 6x3	FOGLI	24

NB:
PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL DIRITTTO È MAGGIORATO DEL 50%
PER I MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI IL DIRITTO E MAGGIO-RATO DEL 50%
PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI IL DIRITTO È MAGGIORATO DEL 100%

Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

AFFISSIONI ZONA 2

COMUNE DI BREGANZE
TARIFFE STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70x100 O FRAZIONI

TARIFFA STANDARD	**€ 0,60**

FINO A GIORNI O FRAZIONE	10	15	20	25	30
MAGGIORAZIONE	124,00%	192,00%	258,00%	325,00%	392,00%
TOTALE €	€ 1,34	€ 1,75	€ 2,15	€ 2,55	€ 2,95

MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70	FOGLI	1
MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100	FOGLI	2
MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200X140	FOGLI	4
MANIFESTI DI M. 6x3	FOGLI	24

NB:
PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL DIRITTTO È MAGGIORATO DEL 50%
PER I MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI IL DIRITTO E MAGGIO-RATO DEL 50%
PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI IL DIRITTO È MAGGIORATO DEL 100%

Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

ALLEGATO 2)

ELENCO VIE E PIAZZE APPARTENENTI ALLA ZONA 1:

Capoluogo:

p.zza Mazzini – Vicolo Mazzini – Piazzetta Poste – Via Pieve – Via G. Marconi – Vicolo San Giuseppe – Via Castelletto – Via Trieste – Piazzale (parcheggio Cimitero del Capoluogo) sito in via Cavour – Parcheggio impianti sportivi di via A. Ferrarin – via Don Battistella (fino all'incrocio con via Ferrarin) – Piazza del Donatore – Piazza degli Autieri – Via 5 Martiri – via I. Fioravanzo – via Schifo – P.zza degli Alpini – via Riva (da P.tta Poste a P.zza degli Alpini) – via Roma – Via Crosara - via Gen. Maglietta –

Maragnole:

via Maragnole (da via don P. Zolin a via Roncaggia esclusa) – P.zza De Gasperi – via Don Martini - via Chiesa (da via Maragnole al "Capitello") – via S. Felice (da via Maragnole a via Chiesa) – p.zza Faresin –

Mirabella:

via Mirabella - via San Valentino (fino all'incrocio con via Capitello)– via Beato Bartolomeo – p.zza Beato Bartolomeo – via G.B. Visentin – via S. Martino -

Tutte le restanti vie e piazze del Comune che non risultano essere ricomprese tra le strade della zona 1, appartengono alla zona 2.